

(N. 1637)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 12 aprile 1951
(V. Stampato N. **520-103**) (1)

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL **PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA**
IL 18 APRILE 1951

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, concernente revisione del ruolo organico dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. **520**). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 4. — Dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

« Qualora, però, per insufficienza del numero dei concorrenti idonei appartenenti al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero dell'industria e commercio, rimanessero scoperti posti messi a concorso, il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, che abbia conseguito la idoneità nel concorso stesso, può conseguire la nomina ai posti predetti, con collocamento in ruolo dopo l'ultimo dei vincitori, secondo i precedenti commi, purchè con votazione non inferiore allo stesso ».

Art. 4-bis (nuovo). — La « direzione generale del personale e degli affari generali » del Ministero dell'industria e del commercio assume la denominazione di « direzione generale degli affari generali ».

La « direzione generale dell'industria e delle miniere » del Ministero predetto assume la denominazione di « direzione generale della produzione industriale ».

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO

8 MAGGIO 1948, N. 867

Revisione del ruolo organico dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e commercio

Art. 1.

I ruoli organici del personale civile del cessato Ministero della produzione bellica, di cui alle tabelle *B, C, D, E*, annesse al regio decreto 12 gennaio 1942, n. 213, attribuiti al Ministero dell'industria e del commercio con il decreto luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 830, sono soppressi.

Il personale dei gruppi *A* e *C*, attualmente appartenente ai predetti ruoli, è collocato fino ad esaurimento nel ruolo transitorio di cui alla tabella II annessa al presente decreto, vistata dal Ministro per l'industria e per il commercio e dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

I ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, di cui alle tabelle *A* e *C*, annesse al decreto luogotenenziale 22 novembre 1945, numero 830, sono sostituiti dai ruoli di cui alla tabella I allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l'industria e per il commercio e dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nella prima attuazione del presente decreto un posto di grado 7° nel ruolo amministrativo di gruppo *A*, di cui alla tabella I allegata al presente decreto, può essere conferito, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, a un funzionario di pari gruppo e grado della carriera amministrativa di altre Amministrazioni dello Stato in servizio presso il Ministero dell'industria e del commercio. Il collocamento nel grado è effettuato in base all'anzianità maturata nel corrispondente grado 7° del ruolo di provenienza e ferma restando

l'anzianità complessiva di servizio acquisita nel predetto ruolo.

Analogamente nella prima attuazione del presente decreto i posti dei singoli gradi nel ruolo di gruppo *B* di cui alla tabella I possono, limitatamente ad un terzo della relativa dotazione organica, essere conferiti mediante concorsi per titoli da espletare fra il personale dei ruoli di gruppo *B* delle Amministrazioni dello Stato che rivesta grado pari a quello del posto da conferire ovvero che rivesta grado immediatamente inferiore purchè, in questo ultimo caso, sia in possesso dei prescritti requisiti per il conseguimento della promozione al grado superiore ed abbia esercitato funzioni amministrative.

Art. 4.

I posti che risulteranno disponibili, dopo la prima attuazione del presente decreto, nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo *A, B* e *C*, di cui alla annessa tabella I possono essere conferiti, per non oltre l'80 per cento, mediante concorsi per esami, da espletare, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, per una sola volta, fra il personale di ruolo e non di ruolo del Ministero dell'industria e del commercio.

Per l'ammissione a detti concorsi gli aspiranti debbono essere forniti, oltre che dei prescritti requisiti, anche del titolo di studio necessario per accedere al ruolo per il quale il concorso è bandito.

Ai concorsi predetti può partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali, che sia fornito oltre che del titolo di studio anche dei prescritti requisiti e si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Il personale medesimo può conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti che saranno messi a concorso.

Per il personale non di ruolo si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA I.

RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

(Gruppo A).

Grado		Numero dei posti
4°	Direttori generali	4
5°	Ispettori generali	10
6°	Capi divisione	30
7°	Capi sezione	32
8°	Consiglieri	42
9°	Primi segretari	40
10°	Segretari	} 55
11°	Vice segretari	
		<u>213</u>

(Gruppo B).

8°	Coadiutori di 1ª classe	8
9°	Coadiutori di 2ª classe	12
10°	Vice coadiutori	} 20
11°	Vice coadiutori aggiunti	
		<u>40</u>

(Gruppo C).

D'ordine.

9°	Archivisti capi	12
10°	Primi archivisti	35
11°	Archivisti	45
12°	Applicati	80
13°	Alunni d'ordine	33
		<u>205</u>

Assistenti.

Grado		Numero dei posti
10°	Primo assistente	} 1
11°	Assistente di 1ª classe	
12°	Assistente di 2ª classe	
		<u>1</u>

Personale subalterno.

Comesso capo	1
Primi commessi	3
Commessi e uscieri capi	22
Uscieri	30
Inservienti	18
	<u>74</u>

Agenti tecnici.

Capo agente tecnico	1
Agenti tecnici	2
	<u>3</u>

TABELLA II.

RUOLO TRANSITORIO.

(Gruppo A).

Grado		Numero dei posti
5°	Ispettori generali	2
6°	Capi divisione	8
		<u>10</u>

(Gruppo C).

9°	Archivista capo	<u>1</u>
----	---------------------------	----------